

Sentenza n. 957/2022 pubbl. il 09/11/2022

RG n.

Repert. n.

del



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZ. Civile

Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale dell'anno \_\_\_\_\_, posta in deliberazione all'udienza del 6.7.2022 e vertente

tra

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in atti gen.ti, res.ti in \_\_\_\_\_, elett.te dom.ti presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_, che li rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione.

*Attori*

contro

\_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_, in persona del procuratore speciale \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'Avv.to \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

*Convenuta*

**OGGETTO:** contratto di credito al consumo



**CONCLUSIONI:** per parte attrice: come da foglio di P.C. depositato sul PCT e all'udienza del 6 luglio 2022. Per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato e esponevano di avere stipulato in data ; nelle rispettive qualità di contraente e garante, un contratto di credito al consumo con il locale ufficio della ; per complessivi € di cui € per capitale effettivamente erogato e il resto per interessi e spese; che il finanziamento doveva essere rimborsato in mesi mediante il pagamento di rate mensili di € ; che a settembre il sig. , dopo aver regolarmente pagato tutte le rate fino a quale momento, in applicazione dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto optava per l'estinzione anticipata del rapporto, con versamento alla Banca di quanto ancora dovuto, pari a € come da bonifico che produceva; che tuttavia nel veniva a sapere che la Banca non aveva considerato risolto il rapporto, ma semplicemente imputato quanto pagato alle rate dovute, e ciò fino a settembre , quando aveva ricominciato a chiedere i pagamenti delle rate; che il sig. aveva chiesto di estinguere il rapporto ma con missiva del gli era stato comunicato di dover pagare, per l'estinzione, ancora € ; che la pretesa della Banca non aveva alcuna giustificazione essendo stato il finanziamento già estinto in precedenza, con il pagamento di una somma più che sufficiente, ed anzi, effettuati i conteggi, risultava che era il ad essere a credito della Banca per € ; che in ogni caso con il contratto, sommando al Taeg previsto, pari al , il tasso degli interessi di mora pari al , in applicazione della nota teoria del "cumulo degli interessi corrispettivi e moratori" abbracciata da ampia giurisprudenza di merito, si ottenevano interessi certamente usurari, considerando anche che nel calcolo del TEG si sarebbe dovuto tener conto delle spese affrontate dall'attore per l'operazione, oltre che della commissione di recesso anticipato; tutto ciò premesso chiedeva che fosse accertato di nulla più dovere alla Banca per il finanziamento de quo, ed anzi che fosse accertato che era la Banca a debito con il cliente per € oltre interessi, e che in ogni caso il contratto era usurario, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la Banca, contestando: che l'attore avesse mai regolarmente esercitato il diritto di estinzione anticipata; che la somma pagata a settembre fosse sufficiente all'estinzione del rapporto, anche perché era dovuta in ogni caso la penale dell' a favore della



Banca prevista nelle condizioni generali di contratto; che il contratto presentasse profili di usurarietà; chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

All'esito il Tribunale decide come segue.

Le domande attoree sono infondate.

Ed invero dall'esame della documentazione depositata non si evince che il Sig. \_\_\_\_\_ abbia regolarmente esercitato il suo diritto di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento: in particolare all'art. 4 delle condizioni generali di contratto prodotte dallo stesso attore sub doc. 2, risulta che per esercitare tale diritto era necessario inoltrare regolare richiesta a mezzo lettera raccomandata alla Filiale \_\_\_\_\_ di riferimento, la quale avrebbe poi effettuato i conteggi e richiesto la somma necessaria all'estinzione. Tale carteggio non risulta nella documentazione in atti, dove risulta invece la contabile di un bonifico per € \_\_\_\_\_ ( doc.4) effettuata dal \_\_\_\_\_ alla Banca in data \_\_\_\_\_ con causale "ACCONTO ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITO N. etc.".

Pare dunque potersi evincere da tale documento che il \_\_\_\_\_ in qualche modo sapesse che la somma di € \_\_\_\_\_ che andava a versare non era sufficiente per l'estinzione anticipata del finanziamento, altrimenti non avrebbe scritto nella causale del bonifico che si trattava solo di un acconto.

In ogni caso correttamente la Banca non considerò estinto il rapporto, sia perché non era stata eseguita la procedura prevista, sia perché, in effetti, non sembra che \_\_\_\_\_ euro fossero sufficienti all'estinzione del rapporto a settembre \_\_\_\_\_; infatti, come si evince dall'esame del piano di ammortamento / estratto conto del rapporto, depositato da parte attrice sub doc. 3, a settembre \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ aveva già pagato rate per \_\_\_\_\_ euro ed aveva diritto, in base all'art. 4 terzo paragrafo del contratto, ad una riduzione pari ad \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ( somma di tutti gli interessi dovuti da ottobre \_\_\_\_\_ fino alla fine dell'ammortamento). Sottraendo la somma di tali importi, pari a € \_\_\_\_\_ dal costo totale del finanziamento, pari come detto a € \_\_\_\_\_, si ottiene un dovuto residuo di € \_\_\_\_\_, che è una somma maggiore di quella che il \_\_\_\_\_ pagò (€ \_\_\_\_\_) con il bonifico sopra menzionato, e ciò anche senza contare che tale somma residua doveva senza dubbio essere aumentata degli interessi di mora dovuti per il ritardato



pagamento delle rate di luglio e agosto ( pagate solo a settembre ) e della penale dell di quanto versato, dovuta alla Banca ai sensi dell'art. 4 penultimo paragrafo.

Si trattava comunque di piccole somme, per cui non si comprende per quale motivo l'attore non abbia regolarmente effettuato la pratica di estinzione anticipata e completato il pagamento, così esponendosi alla legittima imputazione, da parte della Banca, del pagamento effettuato a solo deconto delle rate successive, senza alcuna estinzione anticipata del rapporto, e successiva maturazione di tutti gli interessi dovuti in base all'iniziale piano di ammortamento del finanziamento.

In conclusione la prima domanda attorea deve essere rigettata .

Quanto all'usurarietà del finanziamento la domanda deve essere rigettata non avendo parte attrice allegato il tasso soglia applicabile al rapporto, e tantomeno depositato il provvedimento della Banca d'Italia in base al quale calcolarlo.

Si ricorda comunque, per completezza, che a seguito di Cass. Sezioni Unite n. 19597/2020 è operazione scorretta effettuare il confronto fra il tasso di mora contrattuale e il tasso soglia utilizzato per gli interessi corrispettivi, dovendosi procedere al calcolo del tasso soglia moratorio, con la formula indicata dalla giurisprudenza, e che in ogni caso il supero del tasso soglia moratorio non comporta la nullità del rapporto, ma solo la sostituzione del tasso degli interessi moratori con quello dei corrispettivi. Inoltre il calcolo dei costi di estinzione anticipata nella determinazione del TEG (calcolo comunque non allegato dagli attori), trattandosi di costi eventuali, non appare corretto.

Quanto all'applicazione di interessi anatocistici e seguito dell'applicazione di piano di ammortamento c.d. alla francese per costante e consolidata giurisprudenza di questo ufficio (come per la giurisprudenza assolutamente maggioritaria) il piano di ammortamento alla francese anche laddove determini un aumento del monte complessivo degli interessi da pagare ( anche pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di una formula di capitalizzazione composta) non integra un patto anatocistico rilevante ai fini dell'art. 1283 c.c.. Ciò in quanto la fattispecie cui la citata norma riconduce la sanzione di nullità è quella caratterizzata da un'operazione di computo degli interessi sugli interessi scaduti, laddove nel tipo di ammortamento di cui si tratta gli interessi vengono ad essere calcolati esclusivamente sul capitale residuo, il cui ammontare da un periodo all'altro decresce più lentamente rispetto ad altri criteri di calcolo (in quanto nell'ammortamento



alla francese la quota imputata al capitale è minore). La formula matematica dei piani di ammortamento alla francese utilizza la legge di sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota di capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, mentre non incide sul separato conteggio degli interessi che risponde alle regole dell'interesse semplice. In altri termini l'art. 1283 c.c. non impedisce qualsiasi forma di capitalizzazione composta ma anzi determina la sua fattispecie applicativa ad un'ipotesi formale ben specifica: quella secondo cui gli interessi scaduti in un periodo concorrono a formare la base per il calcolo degli interessi dovuti nel periodo successivo : ove tale schema non ricorra, come nel caso in esame, è improprio applicare la norma di cui all'art. 1283 c.c., a prescindere dal dato meramente quantitativo dell'ammontare complessivo degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo. Le contestazioni di indebito anatocismo svolte dall'attrice non possono pertanto trovare accoglimento.

Non resta pertanto che rigettare le domande attoree e condannare gli attori al pagamento delle spese legali di controparte. La liquidazione avviene in base al nuovo D.M. 147/22 causa di valore compreso fra €            €            , valori medi, con esclusione fase di trattazione/istruttoria che non si è tenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, così decide:

Rigetta le domande attoree;

Condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in €            per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge, con .

Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 5 novembre 2022

Il Giudice

(Antonella Dragotto)

